



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 2008 / 2019 PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Prot. Corr. 10/8/3/253/28-2018 (progr. 4321)

OGGETTO: Manutenzione ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti in dotazione al Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile. Subprocedimento relativo alle offerte anomale.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Determinazioni Dirigenziali 3512/2018 dd. 30.11.2018 e 577 dd. 18.03.2019 si è provveduto ad autorizzare il ricorso a **procedura ristretta svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG, contraddistinta con numero tender_1628**, per l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione del ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti in dotazione al Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile per l'anno solare 2019 e 2020;

visto il Verbale delle Operazioni di Gara di data 15.04.2019, allegato alla presente Determinazione e della quale forma parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che è stata riscontrata la correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni amministrative e delle offerte economiche di tutte le ditte;

considerato che con propria Determinazione n.1471/2019 dd. 16.04.2019, per le motivazioni che qui si intendono pienamente recepite,

- si è dato atto che sono risultate anomale le offerte presentate dagli operatori economici Eurocom Telecomunicazioni Srl e TSE Srl;

- si è di attivato un subprocedimento di valutazione delle offerte economiche degli operatori economici suindicati

- si è assegnato un termine di 15 giorni al fine di documentare le modalità di formulazione dell'offerta economica, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 97 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (e ad ogni altro elemento ritenuto utile e pertinente per la valutazione del ribasso offerto), oltre ad un'ulteriore ed esplicita conferma relativa alla piena rispondenza con quanto previsto nei documenti di gara e al rispetto dei termini e delle modalità previste per le attività di manutenzione;

rilevato, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, che:

- la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la

serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (*ex multis*: TAR Lazio, sez. I-ter, 30 dicembre 2016, n. 9182).

- il procedimento stesso non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. La verifica mira, quindi, in generale, "a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere" (*ex multis*: C.d.S., sez V, 23 gennaio 2018, n. 230; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 29 aprile 2015, n. 2186; id., sez. V, sent. 23 marzo 2015, n. 1565)
- in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicitazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale; in tal caso, l'obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l'aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso sufficiente motivare per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente. Di conseguenza, incombe sul soggetto che contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati. (*ex multis*: TAR Puglia Bari, Sezione I - Sentenza 27/09/2011 n. 1396 TAR Campania Napoli sez. II 14/10/2015 n. 4810);
- la verifica di anomalia dell'offerta costituisce un sub-procedimento formalmente distinto (ancorché collegato) rispetto al procedimento di evidenza pubblica di selezione della migliore offerta, e si traduce in un'indagine di contenuto tecnico-economico, sulla base della ratio di fondo che è quella di evitare l'aggiudicazione a prezzi tali da non garantire la qualità del lavoro, fornitura o servizio oggetto dell'affidamento. La giurisprudenza prevalente ha ripetutamente osservato che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto. (*ex multis*: Consiglio di Stato sez. III 3/7/2015 n. 3329, TAR Brescia, Sezione II - Sentenza 13/05/2011 n. 693);
- secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, data l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione in relazione all'anomalia dell'offerta, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata all'accertamento dell'attendibilità e

della serietà della stessa e dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (*ex multis*, C.d.S., V, 17 maggio 2018, n. 2953; 24 agosto 2018, n. 5047; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n. 230);

ritenuto, al fine di verificare la presenza di caratteri di anomalia delle offerte ai sensi dell'art 97, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, di dare conto delle seguenti valutazioni effettuate sulla congruità dell'offerta presentata dalle ditte Eurocom Telecomunicazioni Srl e TSE Srl - alla luce della documentazione acquisita - come segue:

Eurocom Telecomunicazioni Srl: l'impresa ha documentato la modalità di formulazione dell'offerta economica dettagliando le singole voci di costo che incidono sulla offerta formulata da cui risultano i costi stimati per gli interventi di manutenzione, cui vanno aggiunti i costi industriali di trasporto e generali, garantendo comunque un margine di remunerazione. Vista la tipologia dei servizi da fornire e il valore dell'appalto, l'offerta è ritenuta attendibile per la relativa complessità della fornitura, per il prezzo offerto che appare adeguato e congruo a garantire l'esecuzione dell'appalto alle condizioni economiche offerte;

TSE Srl: l'impresa ha documentato la modalità di formulazione dell'offerta economica motivandola in generale con la compatibilità con la normale economia di gestione aziendale, ivi compresa la remuneratività generale prevista per le attività messe a gara e in dettaglio con la presenza di altri rapporti contrattuali analoghi nella Regione, con le dotazioni tecniche, di magazzino e logistiche di cui dispone. Vista la tipologia dei servizi da fornire e il valore dell'appalto, l'offerta è ritenuta attendibile per la relativa complessità della fornitura, per il prezzo offerto che appare adeguato e congruo a garantire l'esecuzione dell'appalto alle condizioni economiche offerte;

rilevato inoltre che sotto l'aspetto della qualità del servizio offerto, detta caratteristica risulta già intrinsecamente provata anche dalla ulteriore ed esplicita conferma relativa alla piena rispondenza del servizio offerto con quanto previsto nei documenti di gara ribadita da tutte le ditte in sede di successiva richiesta;

dato atto che, in sede di presentazione dell'offerta, alle ditte partecipanti era stato richiesto di dichiarare, secondo le previsioni dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016, che la propria offerta economica fosse adeguata e sufficiente al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

rilevato, dal Verbale delle Operazioni di Gara, che tutte le ditte di cui sopra hanno dichiarato quanto richiesto;

ritenuto che per le offerte delle ditte Eurocom Telecomunicazioni Srl e TSE Srl:

- risulta giustificato il singolo valore offerto ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs 50/2016;

- non sono state accertate difformità rispetto a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo e che pertanto non si evidenzia alcun carattere di anomalia;

rilevato, dal Verbale delle Operazioni di Gara che la graduatoria, come risultante dalle offerte economiche presentate, è la seguente:

Concorrente	Costo orario manodopera	Sconto %	Punteggio ribasso
--------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------

TSE SRL	24,00 Euro	40,00%	100
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	26,00 Euro	33,00%	80
ELETTRONICA APPLICATA SNC	32,00 Euro	25,00%	46
CALLIGARIS ELETTRONICA NAVALE SRL	26,50 Euro	8,00%	28,5
EMERGO SRL	33,00 Euro	7,00%	7

ritenuto di proporre l'aggiudicazione **dei servizi di cui trattasi alla ditta TSE Srl;**

vista la Determinazione 442/2019, prot. 6/3/1/1-2019, dd. 30.01.2019 del Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo, di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

di non rilevare, alla luce di quanto esposto in premessa, alcun carattere di anomalia nelle offerte presentate dalle ditte Eurocom Telecomunicazioni Srl e TSE Srl;

di dare atto della conclusione del sub-procedimento di cui alla presente Determina e di provvedere all'aggiudicazione provvisoria alla ditta TSE Srl della procedura di gara svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG, contraddistinta con numero tender_1628;

di proporre, per tale ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione del ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti in dotazione al Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile per l'anno solare 2019 e 2020.

Allegati:19_radio_verbale.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *PRODAN ANDREA*

CODICE FISCALE: *PRDNDR74T02L424F*

DATA FIRMA: *08/05/2019 15:38:38*

IMPRONTA: *163FB46FCA093060EB59A223026409F9A72B9C6B651B0957FFAB844C469553E5
A72B9C6B651B0957FFAB844C469553E5DBB0B3B697D383C77563BF5D0A442CEA
DBB0B3B697D383C77563BF5D0A442CEAE2642E99F44FECDB7DFE86F5B25E9E71
E2642E99F44FECDB7DFE86F5B25E9E7137EE270F09F29AA634E1E7DCFE6D5533*